

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

Art. 30

(Successione alle Comunità montane da parte dei Comprensori montani)(1)

- 1.** I Comprensori montani, a partire dall'1 aprile 2003, esercitano le funzioni amministrative di cui all'articolo 5.
- 2.** Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, ai Comprensori montani è trasferito il personale in servizio alla data del 31 marzo 2003 presso le Comunità montane comprese nel loro ambito territoriale.
- 3.** I Comprensori montani subentrano nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse Comunità montane comprese nel loro territorio. I procedimenti in corso alla data del 31 marzo 2003, già di competenza delle Comunità montane, sono conclusi dai Comprensori montani.

Note:

- 1** Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.